

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

LORENZO PERINETTO
CONSULENTE DEL LAVORO
RICCARDO PERINETTO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI
ANDREA NOVALI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI
GIORGIO ORECCHIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
STEFANO CARPANE TO
ESPERTO CONTABILE
REVISORE DEI CONTI
ROBERTO LONGO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

Torino li, 29 dicembre 2011

Circolare n. 13B/2011

Oggetto: approfondimento sui regimi contabili agevolati (Minimi ed ex - Minimi).

Gentili Clienti,

con la presente, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 22 dicembre u.s., desideriamo approfondire il **nuovo regime dei "MINIMI"** (di seguito MINIMI 2012), in vigore dal 1° gennaio 2012, **che prevede per alcuni soggetti titolari di partita IVA, che rispetteranno i requisiti di seguito riportati, da un lato semplificazioni contabili e dall'altro una imposta sostitutiva all'IRPEF, alle addizionali comunali e regionali pari al 5% sul reddito dichiarato.**

Il nuovo regime che ha durata di 5 anni è stato introdotto a vantaggio dell'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità.

Il limite di 5 anni di durata si amplia per i soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni, infatti qualora fosse decorso il quinquennio, gli stessi potranno beneficiare di tale regime fino al compimento di tale età.

1) SOGGETTI AMMESSI AL REGIME DEI MINIMI 2012.

Sono ammesse al nuovo regime le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007 e che rispetteranno congiuntamente i seguenti requisiti o che li posseggono già in quanto già titolari di partita IVA nel vigente regime dei MINIMI introdotto dalla Finanziaria 2008 (di seguito MINIMI 2008):

1.1) requisiti ex art 1, commi 96-99 Legge 244 del 24 dicembre 2007 (MINIMI 2008) prevedono che i contribuenti:

- conseguiranno (o hanno conseguito) ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 Euro;
- non effettueranno (o non hanno effettuato) cessioni all'esportazione;
- non sosterranno (o non hanno sostenuto) spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
- non effettueranno (o non hanno effettuato) nel triennio acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo di 15.000 Euro;
- non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'IVA (artt. 24, 34bis, 74 D.P.R. 633/1972);
- sono soggetti residenti;
- non svolgono come attività principale l'attività di compravendita di immobili o porzioni di immobili;
- non partecipano in società di persone (SAS e SNC), in associazioni o in società a responsabilità che hanno optato per la trasparenza;

1.2) requisito della novità (ex D.L. 98/2011):

l'attività esercitata mediante Partita IVA **NON DEVE** costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, a meno che non sia dimostrato che il lavoratore ha perso il lavoro o sia stato in mobilità per cause indipendenti dalla sua volontà.

Il Provvedimento citato ha chiarito che i soggetti che alla data del 31/12/2011 sono in possesso di partita IVA e che si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative imprenditoriali o che hanno optato per il regime ordinario, se in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno accedere al regime fiscale agevolato.

Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 precedentemente descritti, se il soggetto è titolare di Partita IVA ed ha meno di 35 anni beneficerà del regime agevolato fino al compimento di quella età, se invece ha più di 35 anni beneficerà del nuovo regime fino al completamento del quinquennio (da scomputarsi gli anni già trascorsi con il vecchio regime).

ESEMPI:

A) Soggetto di 25 anni di età;

Anno di apertura della partita IVA – 2009;

Regime adottato – nuove iniziative imprenditoriali;

Il soggetto potrà beneficiare del nuovo regime dei minimi fino al 35° anno di età, quindi per ulteriori 10 anni.

B) Soggetto di 35 anni di età;

Anno apertura partita IVA – 2009

Regime adottato – nuove iniziative imprenditoriali;

Il soggetto potrà beneficiare del nuovo regime dei minimi fino al 2013, quindi per ulteriori 2 anni.

C) Soggetto 40 anni di età;

Anno di apertura della Partita IVA – 2011

Regime adottato – MINIMI 2008

Il soggetto potrà beneficiare del nuovo regime dei minimi fino al 2015, quindi per ulteriori 4 anni.

Adempimenti e semplificazioni del regime “MINIMI 2012”.

- I soggetti che, avendone i requisiti, si avvalgono del nuovo regime dei MINIMI 2012:
- sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell'archivio VIES;
- sono esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (c.d. Spesometro);
- sono esonerati dall'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede in Paesi Black list;
- sono esonerati dall'obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano una delle attività previste dall'art. 2 del D.P.R. 696 del 21 dicembre 1996;
- non sono soggetti alla disciplina degli Studi di Settore;
- effettuano le operazioni attive senza l'applicazione dell'IVA;
- non espongono la ritenuta d'acconto (a differenza dei MINIMI 2008) in quanto non viene operata.

In merito a quest'ultima agevolazione, considerato che il reddito dei contribuenti MINIMI viene tassato secondo il principio di cassa, qualora un contribuente MINIMO 2008 abbia emesso nel 2011 una fattura che sarà incassata nel 2012, la stessa dovrà essere modificata eliminando la ritenuta d'acconto e contestualmente dichiarando che ci si avvale del nuovo regime (ex decreto legge 6 luglio 2011 n. 98).

2) COSA SUCCEDA AI CONTRIBUENTI “MINIMI 2008” CHE NON HANNO I REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME “MINIMI 2012”?

I contribuenti MINIMI 2008 che mantengono i requisiti di cui al precedente punto 1.1. ma che invece non soddisfano il requisito della novità di cui al punto 1.2., potranno accedere ad un regime contabile agevolato, che prevede alcune **semplificazioni che li esonerano dai seguenti obblighi**:

- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito della richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti;
- liquidazioni e versamenti periodici dell'IVA;
- versamento dell'acconto annuale dell'IVA;
- presentazione della dichiarazione IRAP.

Restano fermi i seguenti adempimenti:

- conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- comunicazione annuale dei dati IVA;
- presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette (IRPEF) e dell'IVA;
- versamento annuale dell'IVA;
- versamento dell'acconto e del saldo dell'IRPEF;
- versamento dell'acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF;
- adempimenti dei sostituti di imposta (770);
- comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA (c.d. Spesometro);
- comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni poste in essere con operatori residenti in Paesi Black List.

Riassumendo i soggetti che attualmente hanno beneficiato del regime dei MINIMI 2008 e che nel 2012 non potranno accedere al regime dei MINIMI 2012, sostanzialmente, nonostante le semplificazioni sopra elencate, varieranno la loro gestione secondo i seguenti aspetti:

- tassazione ordinaria del reddito secondo le aliquote a scaglione IRPEF e non più mediante l'imposta sostitutiva del 20%;
- applicazione dell'IVA sulle proprie operazioni attive, mentre con il regime MINIMI 2008 le operazioni erano ESCLUSE IVA;
- applicazione degli Studi di Settore, che con il regime dei MINIMI 2008 non venivano applicati.
- pagamento degli acconti di imposta IRPEF e delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF.

Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Lorenzo Perinetti